ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MORMANNO – I.C. LAINO BORGO

Via MATTEOTTI 18/A – 87026 MORMANNO (CS)
Cod. Fisc. 83002390785 – Cod. Mecc. CSIC82900T TEL. 0981 80363 – FAX 098180415

ISTITUTO COMPRENSIVO MORMANNO - LAINO BORGO
Prot. 0001856 del 31/03/2025
II-5 (Uscita)

AGGIORNAMENTO DVR N° 1/2024-2025
DEL 03/2025
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALCOL DIPENDENZA

ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e smi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annunziata GALIZIA

Il R.S.P.P.

Ing. Tommaso FERRARI – Esperto Esterno

Il R.L.S.

De Franco Lucia

Il MEDICO COMPETENTE

DR. Francesco BELVEDERE

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del documento di Valutazione dei rischi (DVR) e viene redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante e non insegnate.
Il D. Lgs. 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Per come emerso dal DVR, tutti i rischi presenti nell'ambiente scolastico risultano essere i seguenti:

- rischio movimentazione carichi
- rischio videoterminali
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza
- rischio chimico
- rischio biologico
- rischio rumore
- rischio stress lavoro-correlato

Di seguito ai sensi della vigente normativa, vengono stabilite le procedure che il Pewrsonale Scolastico deve rispettare e seguire relativamente al divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche nel corso delle attività lavorative.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per come indicato nel DVR, considerato che dal mese di SETTEMBRE 2022 l'evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di COVID-19 e l'incremento del numero di casi sul territorio nazionale è diminuito, il Ministro della Salute e conseguentemente il Ministero dell'Istruzione non ha emanato alcun provvedimento di restrizione per lo svolgimento delle attività didattiche nelle Istituzioni Scolastiche.

Nell'Anno Scolastico 2024-25, considerato che a seguito della elaborazione del DVR ed in riferimento ai rischi sopra elencati anche se non sono state riscontrate attività pericolose per la salute, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ***è stata attivata la Sorveglianza Sanitaria mediante la nomina del Medico Competente.***

Per come espressamente previsto dalla vigente normativa, il Dirigente Scolastico qualora vengono riscontrate nel corso dell'anno scolastico attività pericolose che possono compromettere l'incolumità e la salute del Personale Scolastico e degli Alunni presenti nella Scuola oppure si rende necessario effettuare visite al personale Scolastico verrà effettuato un puntuale programma con il Medico Competente.

NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ALCOL

Legge n. 125 del 30 marzo 2001 è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Decreto Legislativo n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Le disposizioni contenute nella Legge n. 125 del 30 marzo 2001, specificano il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".
Tali norme stabiliscono il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la salute di dei lavoratori e dei terzi.
Le attività lavorative che comportano un **Elevato Rischio di Infortuni** sul lavoro, sulla sicurezza, sull'incolumità e sulla salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche è definita dall'Allegato 1 del PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006.
Tra le 14 attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche rientra "l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado".
Infatti dette attività ad ALTO RISCHIO risultano quelle attività indicate nell'ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO DEL DOCUMENTO ***"INTESA TRA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME" APPROVATO IN DATA 16 MARZO 2006" e di seguito riportate:***

1. **attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:**
    a. impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
    b. conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
    c. attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302);
    d. fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
    e. vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290);
    f. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
    g. manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,

n. 162);

2. **dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);**
3. **sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;**
4. **mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;**
5. **vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;**
6. **attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
7. **mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;**
8. **mansioni inerenti alle seguenti attività di trasporto:**
    a. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di
    b. formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    c. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
    d. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
    e. personale navigante delle acque interne;
    f. personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
    g. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    h. personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
    i. responsabili dei fari;
    j. piloti d'aeromobile;
    k. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    l. personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
    m. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    n. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    o. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;

9. **addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;**
10. **lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;**
11. **capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;**
12. **tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;**
13. **operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;**
14. **tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.**

E' utile precisare che per come dispone la citata vigente normativa, gli eventuali controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro dovranno essere effettuati esclusivamente dal **Medico Competente** ovvero dai **Medici Del Lavoro** dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Nel caso di segnalazione da parte dei Preposti (RESPONSABILI DI PLESSO – RLS – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – PERSONALE DOCENTE – COLLABORATORI SCOLASTICI) per eventuali soggetti che infrangono le norme in materia di assunzione di bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro, il Datore di Lavoro mediante il MEDICO COMPETENTE effettuerà la fase di controllo con gli accertamenti analitici accertamenti analitici per come prevede la vigente normativa.

Di seguito si allega la Guida pubblicata dall'INAIL nel 2024 :
CONOSCERE IL RISCHIO-FATTORE UMANO ALCOL-DROGHEE LAVORO : NORMATIVE A CONFRONTO

2024 GUIDA – INAIL : ALCOL-DROGHEE LAVORO : NORMATIVE A CONFRONTO

INAIL

CONOSCERE IL RISCHIO

FATTORE UMANO

2024

Alcol, droghe e lavoro: normative a confronto

Premessa

Il presente documento contiene un *excursus* dei riferimenti normativi specifici per alcol e sostanze stupefacenti e delle disposizioni in materia del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., il tutto per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

1. Riferimenti specifici

1.1 Alcol

Secondo l'art. 15 della **legge 125/2001**:

- è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi;
- il medico competente può sottoporre il personale addetto a tali attività a controlli alcolimetrici. I controlli possono essere effettuati anche dai medici dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl, aventi funzione di vigilanza;
- i lavoratori affetti da patologie alcol-correlate possono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, con conservazione del posto di lavoro.

Si fa presente che:

a) l'esito dei controlli alcolimetrici dev'essere del tutto negativo (alcolemia = 0 g/l);
b) in caso di positività (alcolemia > 0 g/l) di un lavoratore, costui dev'essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio.

Nell'allegato al **provvedimento n. 2450/2006** della Conferenza Stato-Regioni (CSR nel seguito) sono elencate le attività soggette all'art. 15 della l. 125/2001. Trattasi di:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
   a) impiego di gas tossici;
   b) conduzione di generatori di vapore;

SITUAZIONI DI RISCHIO DISTRIBUZIONE BEVANDE ALCOLICHE

In tutti i Plessi Scolastici dell'Istituto è vietata la distribuzione e l'assunzione di bevande alcoliche; tale divieto di somministrazione deve essere esteso anche nelle mense, nei bar e nei distributori automatici.

MISURE DI PREVENZIONE

Viene stabilito che le FIGURE SENSIBILI preposto a vigilare sul divieto DI somministrazione e assunzione di bevande alcoliche risultano essere le seguenti:

RESPONSABILI DI PLESSO;
RLS;
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO;
COLLABORATORI SCOLASTICI DI PLESSO;
DOCENTI.

Individuata la violazione, attraverso il Responsabile di Plesso il nominativo del soggetto interessato verrà comunicato al DIRIGENTE SCOLASTICO che dovrà avviare la procedura di verifica secondo lo schema allegato:

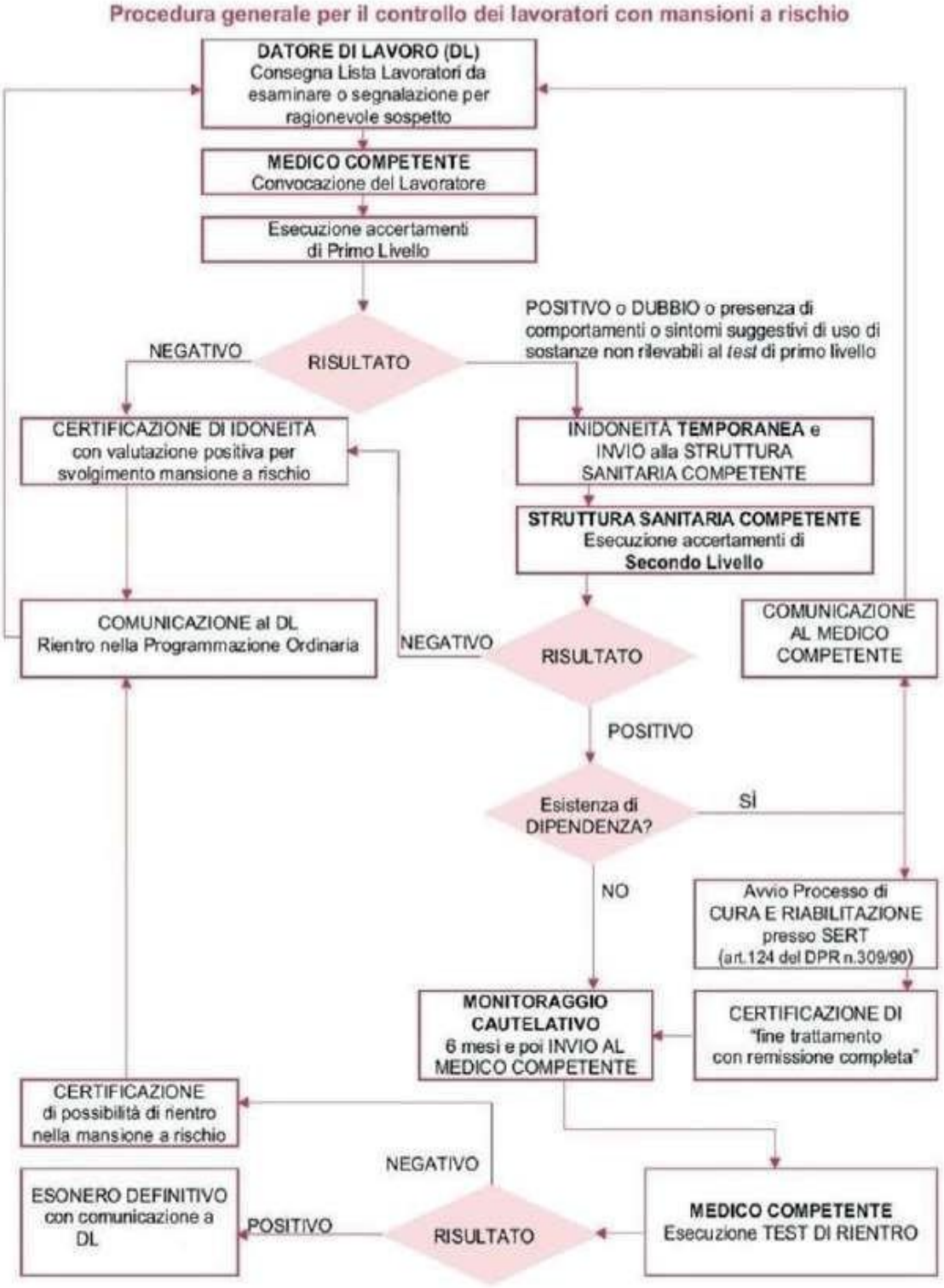

Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

Al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale scolastico, il Dirigente Scolastico attiverà per tutto il Perosnale Scolastico e per gli Alunni incontri di INFORMAZIONE finalizzati ai rischi legati all'acol dipendenza sui seguenti temi::

- effetti dannosi dell'alcol;
- rischio infortunistico negli ambienti di lavoro sull'assunzione di alcol;
- necessità di accedere ai posti di lavoro con tasso alcolico nel sangue pari a "zero";
- divieto di assunzione di alcol durante l'attività lavorativa e nel periodo precedente l'inizio di tale attività;
- informazione sulle procedure scolastiche di sorveglianza e verifica:
  SOGGETTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA;
  ILLUSTRAZIONE procedure di verifica;
  CONSEGUENZE DI COMPORTAMENTO in contrasto con la normativa sull'alcol;
- ILLUSTRAZIONE programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

Al fine di effettuare una adeguata informazione al Personale Scolastico in servizio è necessario procedere alla pubblicazione della Comunicazione da sottoporre a tutto il Peronale in servizio con la disposizione di prendere visione dell'Opuscolo Informativo.

COMUNICAZIONE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO

A tutto il personale Docente –
personale ATA –
Collaboratori Scolastici
SEDE

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO - DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

In ottemperanza alle disposizioni relative alla prevenzione dell'alcol dipendenza, considerato che l'attività d'insegnamento è considerata ad ALTO RISCHIO, per come indicato nell'ALLEGATO 1 nel Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni, con la presente

SI DISPONE

il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno degli edifici costituenti l'Istituzione Scolastica.

I Preposti ***(RESPONSABILI DI PLESSO – RLS - ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - COLLABORATORI SCOLASTICI DI PLESSO -DOCENTI)*** hanno l'obbligo di vigilare sul corretto adempimento di tutti il Personale Scolastico e gli Alunni alla presente disposizione.

Si rammenta inoltre che:

- ai sensi della vigente normativa, il tasso di alcolemia nel sangue per il Personale Scolastico **deve essere pari a 0 (zero)** e pertanto gli insegnanti, il personale ATA ed i Collaboratori Scolastici dovranno avere cura di non assumere bevande alcoliche prima dell'inizio della loro attività in applicazione delle indicazioni previste dalla normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa;
- per un Soggetto colto in stato di ebbrezza i controlli alcolimetrici verranno effettuati dal medico competente ovvero dai medici del lavoro delle aziende unità sanitarie locali; è appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato;
- in caso di Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore, per la violazione può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall'art. 93 del decreto 81/08;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annunziata Galizia
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93

OPUSCOLO INFORMATIVO

PROCEDURE SCOLASTICHE - ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

PREMESSA

L'uso di bevande alcoliche rappresenta un'abitudine largamente diffusa sia in tutto il Mondo occidentale che in Italia, coinvolgendo negli ultimi anni intere generazioni di donne e uomini modificando l'uso di alcol, non più solo durante il consumo dei pasti ma anche come sostanza sbloccante che produce euforie e stati inebrianti. Si stima che in Italia oltre 6 milioni di italiani e italiane in età lavorativa siano consumatori a rischio; a questi sono da aggiungere coloro che sono pensionati e che rientrano nei 4 milioni circa di ultra65enni a rischio in Italia.

Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un argomento sensibile nelle politiche sanitarie, sociali, aziendali e nel settore scolastico educativo.

In riferimento ai luoghi di lavoro nelle Istituzioni Scolastiche, il consumo di alcol ed i consumi eccessivi episodici aumentano il rischio di problemi quali l'assenteismo, la presenza con scarsa produttività, comportamenti inappropriati tale da richiedere provvedimenti disciplinari e difficoltà nel lavoro di Insegnamento o di gruppo presenti in tutte le Istituzioni Scolastiche.

COS'E' L'ALCOL?

L'ALCOL ETILICO O ETANOLO è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

Le bevande in assoluto più rappresentative dei consumi mondiali sono la birra ed il vino, entrati ormai nelle abitudini alimentari di molti popoli.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata. Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

COS'E' L'ALCOLEMIA O TASSO ALCOLEMICO?

L'**alcolemia o TASSO ALCOLEMICO** è la quantità di alcol etilico che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti), pari al consumo di UN BICCHIERE DI SOSTANZA ALCOLICA COSÌ COME

DI SEGUITO ILLUSTRATO :

Assumere un bicchiere come illustrato determina già una iniziale tendenza a :

- ***guidare in modo più rischioso,***
- ***alterare i riflessi ,***
- ***aumentare l'imprudente per la diminuzione della percezione del rischio.***

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo : I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

EFFETTI A BREVE E LUNGO TERMINE

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute che variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue.

L'utilizzo prolungato di alcol nel tempo può aumentare il rischio di sviluppare varie patologie più o meno gravi; anche a basse dosi l'alcol accresce il rischio per alcune malattie.

Secondo dati forniti dall'OMS, il consumo di 20 grammi di alcol al giorno (pari a circa 2 bicchieri di vino) raddoppia il rischio di cirrosi epatica e aumenta il rischio di tumori (alla bocca, all'esofago, alla laringe, al fegato, al seno) e di ictus cerebrale.

E' utile prendere visione della scheda sinottica in cui sono indicati gli effetti sulla persono in riferimento al consumo di alcol:

MASCHIO 1 bicchiere
FEMMINA 1 bicchiere

Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una diminuzione della percezione del rischio.

MASCHIO 2 bicchieri
FEMMINA 1 bicchiere **e 1/2**

Rallentamento delle capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni i movimenti e le manovre lavorative vengono eseguite bruscamente con difficoltà di coordinamento

MASCHIO 3 bicchieri
FEMMINA 2 bicchieri

Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare le manovre di lavoro soprattutto se si utilizzano automezzi o veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi e della conseguente capacità di reazione.

La probabilità di subire un incidente è 2 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

MASCHIO 4 bicchieri
FEMMINA 3 bicchieri

I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione di normali movimenti e manovre lavorative è priva di coordinamento, si possono commettere gravi errori nelle prestazioni lavorative.

La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

MASCHIO 5 bicchieri
FEMMINA 3 bicchieri **e 1/2**

Sono compromessi: l'adattamento all'oscurità, la capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri della traiettoria dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due veicoli se ne percepisce uno solo).

MASCHIO 5 bicchiere **e 1/2**
FEMMINA 4 bicchieri

L'ebbrezza è chiara e manifesta; è caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l'equilibrio. E' manifesta e visibile l'alterazione della capacità di attenzione, con tempi di reazione assolutamente inadeguati. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera insufficiente a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. **Non si è in grado di svolgere nessuna manovra lavorativa.**

ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL LUOGO DI LAVORO

L'assunzione di bevande alcoliche sul lavoro costituisce un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale. Occorre essere consapevoli che aumenta i rischi per la propria salute e spesso anche per quella degli altri, per cui è sempre meglio non bere durante lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Vi sono poi delle mansioni (come l'insegnamento) per le quali è vietato assumere bevande alcoliche. Si tratta di attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La vigente legislazione in materia di verifica di assenza di alcol dipendenza nei lavoratori, precede che *l'Attività di INSEGNAMENTO nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, è considerata* a RISCHIO ALTO e pertanto tutto il personale scolastico e gli Alunni sono obbligati a rispettare i seguenti comportamenti:

1. **durante l'attivita lavorativa l'alcolemia (quantitativo di alcool etilico nel sangue) deve essere uguale a 0 (zero)**

2. **Prima dell'inizio del turno di lavoro è vietata l'assunzione di bevande alcoliche.**

3. **E' vietata l'assunzione di bevande alcoliche in orario di lavoro**

4. **Durante le pause momentanee di lavoro dell'attività è proibita l'assunzione di alcolici.**

5. **Violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori (ragionevole dubbio) o sospetta violazione si ha quando:**

    a. **il lavoratore viene visto bere alcolici in ambiente di lavoro o in pausa pranzo;**
    b. **il lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell'eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata e immotivata litigiosità, ecc.**

6. **Procedure specifiche per la gestione dei casi di ubriachezza conclamata e per i casi di ragionevole dubbio:**

    a. **Chiunque riscontrasse un lavoratore o un alunno in una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell'immediatezza al DATORE DI LAVORO o Responsabile di Plesso che darà disposizioni circa l'interdizione allo svolgimento della mansione a rischio.**

b. **Nelle situazioni di ubriachezza conclamata il Datore di Lavoro dispone l'astensione e l'allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere e procede all'accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari.**
c. **Nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c'è un ragionevole pericolo di comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza e mediche con chiamata al 112.**
d. **Le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, saranno segnalate dal DATORE DI LAVORO, in forma scritta, al Medico Competente (opportunamente nominato). Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08).**

Per tutto il Personale Scolastico, relativamente alla problematica del rischio alcol dipendenza nel corso dell'anno verranno attivite le seguenti Fasi Informative:

- **Fase di prevenzione salute: informazione mediante consegna del Manuale Informativo;**

- **Fase A.U.D.I.T. (questionario Alcohol Use Disorders IdentificationTest) e/o eventuale verifica alcolimetrica collettiva concordata e programmata nell'ambito di un accordo tra DIRIGENTE SCOLASTICO – RLS – MEDICO COMPETENTE.**

- **Fase di controllo con accertamenti analitici ed Esami diagnostici disposti dal Medico Competente.**

In caso di sospetto per riscontro di positività agli accertamenti di cui sopra verrà sospesa l'attività del soggetto interessato relativamente alle mansioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero.

Viene stabilito che le FIGURE SENSIBILI preposto a vigilare sul divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche risultano essere le seguenti:

RESPONSABILI DI PLESSO;
RLS;
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO;
COLLABORATORI SCOLASTICI DI PLESSO;
DOCENTI.

Individuata la violazione, attraverso il Responsabile di Plesso il nominativo del soggetto interessato verrà comunicato al DIRIGENTE SCOLASTICO che dovrà avviare la procedura di verifica:

a) **Procedure sanzionatorie condivise ed applicabili in concreto. Si ricorda che in caso di ubriachezza conclamata del lavoratore i contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di mettere in atto, nell'immediatezza della circostanza, provvedimenti disciplinari che saranno citati nel regolamento scolastico.**

b) **Queste procedure dovranno essere condivise con tutte le ditte il cui personale accede a vario titolo nei vari plessi di questa Istituzione Scolastica.**

DATA CERTA: ***/**/***			
Rev. n° 1./2025			
Firme congiunte	*DdL:*	Prof.ssa Annunziata GALIZIA	
	RSPP:	Ing. Tommaso FERRARI	
	RLS:	Lucia De Franco	
	IL MEDICO COMPETENTE	Dr. Francesco BELVEDERE	